



# COMUNE DI FIORANO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035/711479 fax 035/720340

COMMISSIONE POLITICHE AMBIENTALI

## **PRESCRIZIONI - art. 9 comma 1° lett. e) del REGOLAMENTO SULLA TASSA DEI RIFIUTI -Compostaggio domestico-**

### **Premessa**

Il Comune di Fiorano al Serio, considerato che la frazione organica dei RSU domestici statisticamente costituisce oltre il 30% del totale; che la diffusione della pratica del compostaggio domestico costituisce un efficace metodo di riduzione alla fonte della produzione di RSU, nonché valido sistema di smaltimento della frazione organica degli stessi; consapevole della necessità di proseguire nella diffusione di pratiche volte ad un uso sostenibile delle risorse e una gestione razionale ed attenta dei rifiuti,

pone delle prescrizioni relative all'agevolazione prevista dall'art. 9 comma 1° lett. e) del Regolamento sulla tassa dei rifiuti considerando altresì che il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

### **Benefici ambientali ed economici (riduzione Tassa dei rifiuti TARSU)**

Il vantaggio principale è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio.

Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto.

**Chi effettua il compostaggio domestico secondo le seguenti prescrizioni ha diritto alla riduzione della Tassa rifiuti annuale stabilita nella misura del 25% così come previsto dall'art. 9 comma 1° lett. e) del Regolamento sulla tassa dei rifiuti e sarà riconosciuta alle utenze che avranno fatto richiesta tramite l'apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito internet [www.comune.fioranoalserio.bg.it](http://www.comune.fioranoalserio.bg.it) ed a seguito delle verifiche sulla corretta attivazione del processo di compostaggio da parte della Polizia Locale od altro personale incaricato dall'Amministrazione.**

Il diritto alla riduzione della Tassa Rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti.

### **Soggetti interessati**

Soggetti destinatari della riduzione della tassa sui rifiuti sono tutti i cittadini che occupano utenze domestiche presenti sul territorio del Comune di Fiorano al Serio che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta porta a porta i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le presenti indicazioni.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda all'art. 9 comma 2° lett. a) e b) del Regolamento sulla tassa dei rifiuti.

## **Metodologie di compostaggio ammessi**

I processi di compostaggio ammessi sono:

- 1- COMPOSTIERA;
- 2- BUCA;
- 3- CUMULO

1- E' consentita la compostiera prefabbricata allestita artigianalmente o in materiale plastico presente in commercio dotata di un coperchio in sommità e dovrà avere la capacità di almeno 200 litri.

Altresì, per chi non ha a disposizione spazi verdi quali orti o giardini è consentito l'utilizzo di compostiere di dimensioni ridotte presenti in commercio ma con la capacità di almeno 100 litri, come ad es. quello utilizzato dalla nostra scuola primaria, naturalmente sempre con il sistema del composter chiuso.

2- Il compostaggio in buca consiste nel predisporre una buca avente le seguenti dimensioni minime: profondità 50 cm, larghezza 1 m., lunghezza 1 m., adeguatamente protetta e segnalata ove porre il rifiuto organico; il fondo deve prevedere un sistema di drenaggio con dei fori o collocando ghiaia o ciotoli.

3 – Il compostaggio in cumulo all'aperto consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorirne l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo dalle seguenti dimensioni minime che consentono di ottenere e conservare le giuste condizioni di calore e umidità: larghezza 1 m; lunghezza 1 m; altezza compresa tra 0,6 e 1,5 m.

La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza di almeno tre metri dal confine di proprietà, se trattasi di composter domestico, cinque metri se si tratta di cumulo o buca; tuttavia è possibile posizionare il compostaggio a distanze minori previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla richiesta.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità; presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

**E' possibile altresì ottenere l'agevolazione portando i propri rifiuti organici presso un luogo diverso dalla produzione degli stessi, purché confinante con lo stesso. Nella fattispecie dovrà essere prodotta all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sia del produttore dei rifiuti organici che del destinatario degli stessi i quali, si rendono consapevoli delle responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.**

**In ogni caso dovrà essere evitata ogni forma di disagio al vicinato, in modo tale che le operazioni di compostaggio non provochino la diffusione di odori molesti nonché la diffusione di insetti, ratti ecc.**

## **Materiali compostabili**

Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova, prodotti alimentari in genere;
- residui vegetali in genere, scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;

Sono materiali compostabili solo in modica quantità:

- bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta.

## **Materiali da non introdurre nel composto**

E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

tutti i rifiuti non biodegradabili, di origine sintetica, carta e cartone, oli vari, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.

### **Modalità di trattamento degli scarti da compostare**

E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare.

### **Verifiche e controlli**

Le verifiche sul corretto utilizzo del compostaggio domestico vengono effettuate dalla Polizia Locale del Comune di Fiorano al Serio od altro personale incaricato dall'Amministrazione.

La prima verifica avviene a seguito della richiesta di adesione al fine di accertare l'effettivo avviamento del processo biologico del compostaggio

Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune.

**Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo alla Polizia Locale o ad altro personale incaricato dall'Amministrazione che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.**

Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme alle suddette prescrizioni, la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.

Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare nuova richiesta l'anno successivo.

Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Tributi.

Annualmente verrà presentato alla Commissione Ambiente il resoconto dei controlli effettuati.